

VISTO l'art. 172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Al bilancio di previsione sono allegati...i seguenti documenti: c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO il comma 169 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il comma 3-bis dell'art. 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di dover provvedere all'approvazione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali entro la data del 31 gennaio 2021;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC), nella sua componente della componente riferita al servizio della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

ATTESO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008;

PRESO ATTO del comma 654 della L. 147/2013, che stabilisce: *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTA la deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A alla predetta deliberazione che riporta il *Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti* (MTR) con cui l'Autorità ha inteso elaborare un nuovo metodo tariffario al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

PRESO ATTO della procedura di approvazione del Piano economico finanziario prescritta all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF, articolata nei seguenti passi:

- **elaborazione** da parte del gestore e del Comune del piano economico finanziario "grezzo" secondo quanto previsto dal MTR e trasmissione all'Ente territorialmente competente corredato dalla documentazione prescritta;
- **validazione** da parte dell'ETC consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati necessari alla definizione del piano economico finanziario "finito" e trasmissione all'Autorità tramite apposita procedura web;
- **approvazione** del PEF da parte dell'Autorità previa verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- **articolazione** della tariffa all'utenza e suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche da parte del Comune sulla base della riclassificazione dei costi del PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA con cui l'Autorità ha previsto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI;

VISTI gli ulteriori chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione del 27 marzo 2020 n. 02/DRIF/2020 in ambito al trattamento da riservare a talune specifiche voci di entrata;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dalla deliberazione n. 57/2020/R/RIF;

PRESO ATTO del Piano Finanziario 2021 elaborato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Monopoli e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione ad esso allegata (All. 1 - PEF);

PRESO ATTO altresì che il PEF 2021 è stato trasmesso via PEC all'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) in data 14/11/2020 e si è in attesa della conseguente validazione e successiva approvazione definitiva da parte delle autorità competenti;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 443/2019/R/RIF rinvia ai criteri del comma 651 della L. 147/2013, legittimando l'adozione dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*Metodo tariffario normalizzato*) al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti in assenza di un sistema di monitoraggio puntuale;

RILEVATO che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (*Ka, Kb, Kc e Kd*) previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

ATTESA l'opportunità di determinare i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* entro i limiti minimi e massimi previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, fissandoli come di seguito:

- utilizzo del coefficiente ***Ka*** (*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche per Comuni con popolazione > 5.000 abitanti*) come previsto per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- utilizzo del coefficiente ***Kb*** (*Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche*) nella misura "media" prevista dalla Tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
- utilizzo di un coefficiente ***Kc*** (*Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche per comuni > 5000 abitanti*) calcolato quale media aritmetica tra i valori minimi e massimi previsti per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 3a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 per tutte le categorie produttive, in considerazione dell'identico contributo alla determinazione dei costi fissi apportato da ciascuna di esse;
- utilizzo di un coefficiente ***Kd*** (*Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche per comuni > 5000 abitanti*) nella misura "massima" prevista per i comuni situati nelle regioni del Sud dalla Tabella 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fatta eccezione per le categorie produttive identificate ai numeri 8 (*Alberghi senza ristorante*), 22 (*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*), 24 (*Bar, caffè, pasticceria*) e 27 (*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*), per le quali, in considerazione dell'effettivo contributo alla determinazione dei costi variabili come statisticamente rilevato nei precedenti esercizi, si ritiene opportuno l'utilizzo di un coefficiente *Kd* nella misura "minima" prevista dalla medesima Tabella per i comuni situati nelle regioni del Sud;

RITENUTO di non doversi avvalere delle ulteriori deroghe consentite dal comma 652 della L. 147/2013 con riguardo all'adozione di coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi indicati alle tabelle del D.P.R. 158/99;

PRESO ATTO, in applicazione dei criteri sopra indicati, dei seguenti coefficienti:

1) COEFFICIENTI *Ka* e *Kb* PER LE UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti il nucleo familiare	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>
1	0,81	0,80
2	0,94	1,60
3	1,02	2,00
4	1,09	2,60
5	1,10	3,20
6 o più	1,06	3,70

2) COEFFICIENTI *Kc* e *Kd* PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

N°	CLASSI DI ATTIVITA'	<i>Kc</i>	<i>Kd</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,40	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,40	3,90

N°	CLASSI DI ATTIVITA'	Kc	Kd
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	6,55
5	Stabilimenti balneari	0,47	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	0,46	5,04
7	Alberghi con ristorante	1,21	12,45
8	Alberghi senza ristorante	0,97	7,50
9	Case di cura e riposo	1,00	9,62
10	Ospedali	1,15	12,60
11	Uffici, agenzie	1,04	10,30
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,64	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,26	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,43	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,34	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,90	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,14	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,64	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,69	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,84	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,44	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	4,96	22,50
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,00	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,00	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,83	38,93
28	Ipermercati di generi misti	2,19	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,80	72,55
30	Discoteche, night club	1,34	16,80

ATTESA la necessità, ai sensi dell'articolo 8, comma 12 del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, di garantire in sede di deliberazione tariffaria, adeguate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche come disposto dal comma 658 della Legge 147/2013;

RITENUTO di poter determinare la percentuale di riduzione dei costi variabili riferibili alle utenze domestiche in misura pari al 25 per cento della percentuale di raccolta differenziata registrata nel penultimo esercizio precedente (2019);

PRESO ATTO delle allegate "Schede di determinazione della tariffa" (All. 2) elaborate dal competente Servizio fiscalità secondo il metodo "normalizzato" di cui al DPR n. 158/1999, sulla base dei predetti coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd*, nonché sulla base delle risultanze del Piano finanziario per l'anno 2021 non ancora validato né approvato dalle competenti Autorità;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, di dover comunque provvedere all'approvazione delle tariffe ed aliquote relative ai tributi comunali entro i termini di legge, sulla base del PEF in corso di approvazione, riservandosi di effettuare le necessarie variazioni a seguito di eventuali modifiche o integrazioni apportate dalle autorità competenti;

PRESO ATTO che l'art. 42 del richiamato D.lgs. n. 267/2000 definisce le competenze del Consiglio comunale, individuando fra queste l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, riservata generalmente alla competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48, comma 2, fatta salva la competenza a deliberare le aliquote e tariffe riservata all'organo consiliare da specifiche norme per singoli tributi;

LETTO il comma 683 della L. 147/2013, ove si stabilisce che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

PRESO ATTO, pertanto, della competenza dell'organo consiliare ad approvare le tariffe TARI;

RITENUTO tuttavia che, al fine di garantire coerenza e organicità del bilancio di previsione, sia necessario dare atto delle tariffe della TARI sin dall'adozione da parte della Giunta comunale dello schema di bilancio;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e seguenti, del D.L. n. 201/2011, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine della pubblicazione entro il successivo 28 ottobre necessario ad attribuire pubblicità costitutiva ed efficacia dal 1° gennaio dell'anno;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Fiscalità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/00);

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

per tutto ciò premesso e a voti unanimi come per legge,

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** dei dati contabili riportati nell'allegato Piano Finanziario per l'anno 2021, redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, al fine di garantire il rispetto della copertura integrale dei costi come disposto dalla Legge 147/2013;
2. **DI PROPORRE** al competente organo consiliare, relativamente alla TARI per l'anno 2021, i valori dei coefficienti K_a , K_b , K_c e K_d previsti dal D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158, come indicati in premessa;
3. **DI PROPORRE**, conseguentemente, al competente organo consiliare l'approvazione delle tariffe della

TARI per l'anno 2021, come in allegato riportate, sulla base del piano finanziario e dei coefficienti determinati;

4. **DI DARE ATTO** che le aliquote saranno efficaci a seguito dell'avvenuta pubblicazione sull'apposito Portale del MEF, Dipartimento delle finanze, entro i termini di legge;
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Fiscalità gli oneri relativi all'inserimento sul predetto portale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza della sua attuazione in relazione ai termini di scadenza imposti dalla norma.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Anno 2021

TARIFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Tipologia	Numero componenti il nucleo familiare	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa variabile (€/anno)
Abitativa di residenza	1	0,9231	96,0129
Abitativa di residenza	2	1,0712	192,0257
Abitativa di residenza	3	1,1624	240,0321
Abitativa di residenza	4	1,2422	312,0418
Abitativa di residenza	5	1,2536	384,0514
Abitativa di residenza	6 o più	1,2080	444,0594
Non abitativa	--	1,0985	0,0000
Abitativa di non residenza	--	1,0985	1,4679

TARIFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

N°	CLASSI DI ATTIVITA'	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6208	1,7267
2	Cinematografi e teatri	0,4599	1,2934
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4599	1,2244
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,7933	2,0564
5	Stabilimenti balneari	0,5404	1,6325
6	Esposizioni, autosaloni	0,5289	1,5823
7	Alberghi con ristorante	1,3911	3,9087
8	Alberghi senza ristorante	1,1152	2,3546
9	Case di cura e riposo	1,1497	3,0202
10	Ospedali	1,3221	3,9558
11	Uffici, agenzie	1,1957	3,2337
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,7358	2,1757
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,1382	3,1081
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,4486	4,1504
15	Negozi particolari quali filatelia, tende, tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	0,8508	2,5116
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,6441	4,6177
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,5406	4,1473
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,0347	2,8601
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,3107	3,7988
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,7358	2,5901
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7933	2,5461
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,8639	9,3965
23	Mense, birrerie, amburgherie	5,1046	17,487
24	Bar, caffè, pasticceria	5,7025	7,0639

N°	CLASSI DI ATTIVITA'	Tariffa Fissa (€/mq)	Tariffa Variabile (€/mq)
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,2994	6,7499
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2994	6,7656
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,0021	12,2221
28	Ipermercati di generi misti	2,5178	7,5285
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,6682	22,7771
30	Discoteche, night club	1,5406	5,2744